



*fi*

# LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI


di Cristina Carpenedo

Ultimo aggiornamento 11 FEBBRAIO 2013



## Fondamenti normativi effetti del federalismo municipale

- Decreto legislativo n. 23/2011 (federalismo municipale), art. 14 comma 6:
- è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del d. lgs. 446/97 anche per i nuovi tributi previsti dal presente ordinamento



## DL SVILUPPO 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2 PROROGA DECORRENZA DAL 30.06.2013 (DL174/2012)


*gg ter) a decorrere **dal 30 giugno 2013**, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate*

*criterio **lex specialis derogat generali***

La legge speciale prevale nel criterio cronologico salva diversa volontà del legislatore

Non c'è una fase transitoria

Termine prorogato dall'art. 10 co. 13 octies del DL 201/2011 e DL 174/2012



## Proroga degli affidamenti in corso

### DL 201/2011 e DL 174/2012

L'intervento normativo agisce sulla lettera gg ter e sui commi 24, 25 e 25 bis dell'articolo 3 del Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 recante la riforma degli attori della riscosse e la nascita di Riscossione SpA, oggi Equitalia

**DL 201/2011 Art. 10 comma 13 novies: I termini previsti dall'art. 3 commi 24, 25 e 25 bis del DL 203/2005 come da ultimo modificati con DPR 25 marzo 2011 sono prorogati al 30 giugno 2013.**

Con la legge di riforma degli attori della riscossione, contenuta nell'art. 3 del DL 203/2005, viene soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e la relativa funzione pubblica viene assegnata all'Ag. delle Entrate che la svolge mediante la società Riscossione SpA protagonista di un processo societario centrato sull'acquisizione delle società di riscossione (ex concessionari), che si doveva concludere entro il 31.12.2010.



## La proroga degli affidamenti in corso in caso di scorporo: comma 24

La lettera a) del **comma 24** stabilisce che **“fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d’azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l’iscrizione all’albo, in presenza dei quali, tale iscrizione avviene di diritto”**.

La nuova società che acquisisce il ramo d’azienda dal precedente concessionario continuerà a svolgere attività di riscossione per l’ente locale fino al 31 dicembre 2010, purché abbia i requisiti per l’iscrizione all’albo.

L’ente locale può decidere di non continuare la riscossione in quanto la norma fa salva **“la diversa determinazione dell’ente”**.



## La proroga degli affidamenti in corso in caso di scorporo: comma 24, lettera b)


b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.



## La proroga degli affidamenti in corso gestioni Equitalia: comma 25

*“fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica”.*

Anche in questo caso viene fatta salva la "diversa determinazione dell'ente creditore"




## La proroga dei contratti in corso con gli altri iscritti all'albo

Il comma 25 contiene una disposizione che consente di ricorrere allo strumento della proroga dei contratti.

**Fino al 31 dicembre 2010** *“possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.*

La proroga si rivolge a tutti i soggetti iscritti all'albo con l'intento di evitare disparità di trattamento e posizioni di favore per le società partecipate da Equitalia spa assistite da proroga automatica degli affidamenti



## Dopo la proroga degli affidamenti . Le nuove regole

Le nuove regole per l'esercizio delle attività di riscossione contenute nel **comma 25 Bis** dello stesso articolo tre. *“Salvo quanto previsto dal comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione spa e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione **spontanea e coattiva** delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1 gennaio 2011”.*

Sulla base di questa disposizione diverse pronunce del giudice amministrativo hanno illustrato il nuovo scenario concorrenziale che ha coinvolto il sistema della riscossione in un contesto dove operano le società iscritte all'albo per la riscossione delle entrate degli enti locali, previsto dall'articolo 53 del D. Lgs 446/97



## La proroga degli affidamenti in corso - RIEPILOGO

Queste disposizioni riconoscono la cosiddetta proroga *ex lege* delle attività gestite, prima della riforma, dal concessionario ministeriale. La data ultima era fissata al 31.12.2010, prorogata al 31.12.2011 dalla tabella 1 allegata al DL 225/2010, riga 53, disposizione da coordinare con l'art. 1 che fissa la proroga dei commi 24, 25 e 25 bis dell'art. 3 DL 203/2005 al 31.12.2011 solamente a condizione che, con successivo apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo disponga in tal senso entro il 31 marzo 2011. La proroga fu poi estesa al 31.12.2011 per effetto de DPCM del 25 marzo 2011.

Il comma 13 *novies* dell'articolo 10 della manovra Monti agisce sugli stessi commi prorogando di un ulteriore anno, **fino al 31.12.2012**, i termini contenuti nei commi 24, 25 e 25 bis dell'articolo 3.

DI 174/2012, art. 9 comma 4: **fino al 30 giugno 2013**


# *fi* La proroga degli affidamenti automatica

La proroga delle attività in regime di continuità rispetto al sistema delle concessioni ministeriali ante 1 ottobre 2006, è **automatica** e non necessita dell'adozione di alcun atto

La proroga riguardante i contratti derivanti da affidamenti su base volontaria, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica (esempio, concessione imposta pubblicità), deve essere accompagnata dall'adozione di uno specifico atto.

**La proroga normativa riguarda le entrate precedenti (ICI) non agisce automaticamente sulla riscossione IMU**

**E' possibile agire sui rapporti in corso derivanti da gara (non rientranti nella proroga) – identità delle prestazioni in quanto IMU sostituisce ICI**



## Varianti in corso di esecuzione del contratto

**Codice contratti** art. 114 “varianti in corso di esecuzione del contratto”

- ✓ Rinvia al regolamento per la determinazione dei casi di varianti in corso di esecuzione di contratti di servizi o forniture
- ✓ Si tratta di norma rivolta ai contratti d'appalto
- ✓ Spesso il legislatore nel campo dei tributi locali ha disciplinato la possibilità di riequilibrio del sinallagma contrattuale causate da modifiche normative. Non l'ha fatto per l'IMU

**Regolamento attuazione codice ART. 311** “Varianti introdotte dalla stazione appaltante”:

Comma 1: la stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti

Comma 2: la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) **per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari**



## Varianti in corso di esecuzione del contratto

Art. 311 comma 4: nei casi previsti dal comma 2 la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore

Alternativa art. 1672 cc sul contratto d'appalto: risoluzione legale per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore.




## La tesoreria unica

### IMU: F24

TESORERIA UNICA: DL 1/2012 e circolare RGS n. 11 del 24.03.2012: “le entrate spettanti agli enti locali, riscosse con le procedure del versamento unificato di cui al D. Lgs. 241/97 (Modello F24) .... Comprensive di interessi e sanzioni, sono accreditate sulle contabilità speciali intestate ai singoli enti, sottoconto fruttifero, a cura dell’Agenzia delle Entrate – struttura di gestione, secondo le modalità e i tempi previsti dalla disciplina dei singoli tributi

- ✓ Le somme non possono essere introitate dai concessionari che fungono da intermediario
- ✓ Non viene meno la possibilità di concessione del servizio




## Modifiche della legge di Stabilità all'articolo 14 art. 1 comma 387 NUOVO COMMA 35

•(secondo periodo) Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

✓ TRIBUTO – TARIFFA E MAGGIORAZIONE: TUTTI F 24

✓ In deroga significa che non si possono stabilire canali diversi di versamento: NO  
RID/NO VERSAMENTI TELEMATICI /NO BONIFICI

•In tal senso anche ANCI ER




## DL 35/2013 ART. 10 comma 2 lettera a)

**2. Per il solo anno 2013**, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

**a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;**

- delibera di consiglio



## DL 35/2013 ART. 10 comma 2 lettera b) e g)

•b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, **i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2**, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013; (adottare atto o richiamare nel regolamento)

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Tariffa corrispettivo? Emendamento anci




## Modifiche della legge di Stabilità all'articolo 14 art. 1 comma 387 NUOVO COMMA 35

(Terzo periodo) Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze ..... sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, **prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento**

VINCOLO DECRETI. Deroga 2013 attraverso lettera a)?

AUTOLIQUIDAZIONE PER LEGGE. CON POTESTA' MODIFICABILE

(quarto periodo) Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune: SI RIFERISCE AL TRIBUTO TARES (TARIFFA+MAGG) E ALLA MAGGIORAZIONE APPLICATA SULLA TARIFFA PATRIMONIALE...(la tariffa patrimoniale sarà riversata al gestore)



## Modifiche della legge di Stabilità all'articolo 14 art. 1 comma 387 NUOVO COMMA 35

(quinto periodo) Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato **in quattro rate trimestrali**, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

**(sesto periodo) I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. SOLO CON POTESTA' REGOLAMENTARE**

**(settimo periodo) Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio (ex aprile),** ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

DL 1/2013: LA PRIMA RATA SLITTA A LUGLIO

DECRETO 35 consente deroga con apposita deliberazione. Altrimenti vale l'articolo 14




## Modifiche della legge di Stabilità all'articolo 14 art. 1 comma 387 NUOVO COMMA 35

(ottavo periodo) Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato **in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.**

(nono periodo) Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente.

(decimo periodo) In ogni caso **il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe** ai sensi dei commi 23 e 29.

**NORME DA RIADATTARE COL DL 35/2013**



## Modifiche della legge di Stabilità all'articolo 14 art. 1 comma 387 NUOVO COMMA 35

(undicesimo periodo) Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base **alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato**, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. **PER IL 2013 DL 35/2013: ULTIMA RATA TARES**


**(dodicesimo periodo) L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. NON APPLICABILE PER IL 2013!**

(tredicesimo periodo) È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno

*fi*

## DL 35/2013 ART. 10 comma 2 lettera c)

- c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011; TAGLIO FONDO
- e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";
- f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c)



## DL 174/2012 art. 9 comma 4 PROROGA/DIVIETO/CONGELAMENTO AFFIDAMENTO

4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. Fino a tale data è fatto **divieto** di procedere a nuovi affidamenti delle **attività di gestione e riscossione** delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, **i contratti in corso.**

**CANCELLATA!!**

# *f* PROROGA/DIVIETO/CONGELAMENTO AFFIDAMENTO: ambito di applicazione


La proroga dei contratti in corso al 11 ottobre 2012 se fosse stata confermata:

- ✓ riguardava tutti i contratti posti in essere da Regioni , Province e Comuni
- ✓ Automatica
- ✓ riguardava tutti i contratti in corso sia derivanti dalla fase transitoria di riscossione del sistema Equitalia sia quelli affidati con gara
- ✓ **STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE E PATRIMONIALI**

Il divieto di nuovi affidamenti:

- ✓ Per le attività di gestione e riscossione delle entrate
- ✓ Tutti gli enti substatali
- ✓ Comprende tutti gli affidamenti, anche alle società pubbliche
- ✓ Non riguarda i servizi di supporto per la riscossione diretta anche strumentali

**EFFETTI CANCELLATI DALLA MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE**



## DL 174/2012 art. 9 comma 4 PROROGA NORMA VIGENTE CONVERSIONE IN LEGGE

4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali ((appartenenti ai livelli di governo sub statale)), e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. ((Fino a tale data è fatto **divieto** di procedere a nuovi affidamenti delle **attività di gestione e riscossione** delle entrate e sono **prorogati**, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i **contratti in corso**. **CANCELLATO IN SEDE DI CONVERSIONE**))

- La proroga riguarda i contratti in corso al 1 ottobre 2006 sia regime equitalia sia iscritti all'albo
- NON RIGUARDA IMU E TARES IN QUANTO SOGGETTE A DISCIPLINA SPECIALE
- Possibile avviare gare per nuovi affidamenti

*fi*

## DL SVILUPPO 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2


### gg quater prima versione

gg- quater)

a decorrere dalla data di cui alla lettera ~~gg-ter~~), i comuni effettuano la **riscossione spontanea** delle loro entrate tributarie e patrimoniali.

I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:

- 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società interamente pubbliche ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) numero 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- 2) **esclusivamente** secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997;



## Interpretazioni MEF e Consiglio di Stato prima della modifica

Interpretazione MEF in risposta a quesito del 14.11.2011: dal 1 gennaio 2012 la riscossione spontanea dei tributi deve essere effettuata solo dai comuni o mediante affidamento diretto alla società pubblica senza possibilità di affidamento a terzi. Abrogazione implicita articolo 52 TAR EMILIA ROMAGNA 380/2012- La disposizione in parola, infatti, nel testo originario in vigore al momento del suddetto affidamento *in house*, stabiliva appunto che i Comuni provvedessero alla riscossione spontanea delle proprie entrate o tramite proprio personale e strutture o mediante affidamento a società strumentali con capitale interamente pubblico; con esclusione, pertanto, dell'ulteriore modalità di affidamento del servizio a terzi previo espletamento di gara pubblica. A conferma di tale interpretazione si annovera la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 19194 del 14/11/2011, con la quale si afferma che essa "...comporta, quindi, l'effetto di abrogare implicitamente e limitatamente ai soli comuni, le disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, nella parte in cui consente l'affidamento della riscossione spontanea delle entrate degli enti locali"

*fi*

**DL 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2 –seconda versione  
DECORRENZA DAL 01.07.2013**

*gg- quater)*

a decorrere dalla data di cui alla lettera *gg-ter*), i comuni effettuano la **riscossione coattiva** delle proprie entrate, anche tributarie :

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;

In questa disposizione si riconosce al Comune l'Ingiunzione fiscale rinforzata. Si estende anche agli altri soggetti previsti dal comma 5 dell'articolo 52? SI



## Nota ifel 2012 su riscossione

NOTA IFEL AL BILANCIO 2012:

La riformulazione della lettera *gg quater* mira ad unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali indipendentemente dalla modalità con la quale l'ente deciderà di gestire tali servizi (dossier del servizio studi della camera n. 570/2 del 14 dicembre 2011)

Tali scelte continueranno a poter essere determinate sulla base dell'ampio ventaglio di opzioni indicato dall'articolo 52 del D. Lgs 446/97



## Legge 266/2005

LEGGE 266/2005 art. comma 477: mantiene ferma la possibilità per gli iscritti all'albo di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente compreso quanto previsto dal DL 209/2002 nonché di procedere ad accertamento liquidazione e riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate degli enti pubblici comprese le sanzioni amministrative, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente



## DL 70/2011 gg septies fino al dl 16/2012

### L'abrogazione della norma cardine sulla riscossione coattiva DL 248/2007, art. 36, comma 2

La lettera *gg septies* prevedeVA che in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da *gg-ter*) a *gg-sexies*) è abrogato

**(PUNTO 3)**DL 248/2007, articolo 36, comma 2. *“La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:*

*a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*

*b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e' affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.*

**Quando decorre l'abrogazione? E' IMMEDIATA?**



## Legge 265/2002 art. 4 comma 2 sexies

*il DL sviluppo disponeVA l'abrogazione dell'intero comma (PUNTO 1)*

PUNTO 1)


*“i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati “concessionari” procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”.*



## Legge 265/2002 art. 4 comma 2 septies

*il DL sviluppo disponeVA l'abrogazione dell'intero comma (PUNTO1)*

*“ai fini del comma 2 sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono, altresì demandate le funzioni già attribuite al Segretario Comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”.*



## DL 216/2011: Efficacia delle abrogazioni - estensione a Riscossione Sicilia SpA

Articolo 29 DL 216/2011, comma 5-*bis*. *L'abrogazione delle disposizioni* previste dall'articolo 7, comma 2, lettera *ggsepties*), **numeri 1)** (DL 209/2002) **e 3)** (DL 248/2007), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *gg-ter*) e *gg-quater*) del medesimo comma 2.

*8-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera ggter*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, ... dopo le parole: «dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,sono inserite le seguenti: «e la società Riscossione Sicilia Spa».



## DL 16/2012: articolo 5 comma 8 bis: nuova lettera gg septies

La nuova disposizione del DL 16/2012 sostituisce interamente il contenuto della lettera gg septies neutralizzando le abrogazioni normative in gran parte efficaci dal 2013, e stabilisce che, nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs 446/97, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse.

# *f* Effetti del comma 8 bis: **IMPORTANTE**

Il comma 8 bis agisce cancellando tutte le abrogazioni disposte dalla lettera gg septies riconoscendo l'affidamento ai soggetti della lettera b) del comma 5 dell'articolo 52.

In tal modo prende corpo la reale portata della lettera gg quater, secondo cui la norma mira a unificare gli strumenti di riscossione coattiva indipendentemente dalle modalità con le quali l'ente deciderà di gestire il servizio. I comuni potranno riscuotere sia in forma diretta sia ricorrendo agli iscritti all'albo e alle società pubbliche applicando lo strumento dell'ingiunzione fiscale con i privilegi del Titolo II del DPR 602/73.

Resta ferma l'uscita di Equitalia dal mondo degli enti locali a decorrere dal 2013 per effetto della lex specialis contenuta nella lettera gg ter) nonché tutte le disposizioni che vengono scritte in deroga all'articolo 52 (IMU e TARES).



## **DL 16/2012: articolo 5 comma 8 bis seconda parte**

*Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente;*

Al netto aggio e spese anticipate

Entro prima decade del mese

Contratti in essere diversi?

Se peggiorativa prevale la norma di legge

Possono esserci diverse situazioni instaurate nel rapporto contrattuale




## Effetti del comma 8 bis

Ripristino del comma 2 articolo 36 DL 248/2007

Riconoscimento esplicito del ricorso alla concessione a terzi

Ingiunzione fiscale rinforzata anche per le province

Ricorso ai soggetti del comma 5 dell'articolo 52



# DL 179/2012


## IVA SU AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI

Art. 38 comma 2 agisce sul DPR 633/72

Prima ERANO ESENTI IVA tutte le operazioni relative alla riscossione dei tributi.

Ora il nuovo n. 5) dell'articolo 10 stabilisce che sono esenti soltanto le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti. Quindi restano nel regime di esenzione i compensi spettanti per il servizio F24 ed F23.

In vigore dal 19.10.2012 anche per gli enti locali comporta un immediato aumento di spesa per tutti i casi di aggio riscossione



## I soggetti della riscossione: art. 52 D. Lgs 446/97

*Affidamento **anche in forma disgiunta** delle fasi e delle singole entrate, nel rispetto delle procedure in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:*

### L'ENTE MEDIANTE GESTIONE DIRETTA


Lettera a): in forma associata

Soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 (EQUITALIA)

operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'UE

società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni

3-bis) le società MISTE di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), iscritte all'albo i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti iscritti all'albo, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;




## L'ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA RISCOSSIONE

Art. 53 D.Lgs 446/97 *“Presso il Ministero delle Finanze è istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate di province e di comuni”*.

Il Decreto Ministeriale dell’11 settembre **2000, n. 289** contiene il Regolamento relativo all’albo


IL DL 40/2010 prevede l’aggiornamento del decreto entro 60 giorni

La tenuta dell'albo è affidata ad una apposita commissione, istituita presso l'ufficio Federalismo fiscale del dipartimento Politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, disciplinata con il DM 9 marzo 2000, n. 89, che esamina le domande di iscrizione, revisione periodica, cancellazione e sospensione dall'albo, revoca e decadenza dalla gestione delle attività



## Idoneità finanziaria DL 40/2010 Art. 3 BIS

- a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti;
- b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- c) 10 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.



## La gestione associata

L'art. 52, comma 5, alla lettera a) contempla: convenzioni, consorzi, unioni, comunità montane. Nota anci ifel 13 settembre 2010: comprende anche la fase di riscossione. DISPOSIZIONE SUPERATA!

L'assetto va rivisto sulla base dell'art. 14 DL 78/2010 come riformulato dal DL 95/2012 che riscrive le funzioni fondamentali superando l'art. 21 LEGGE 42/09

La gestione delle entrate sembra rientrare nella GESTIONE FINANZIARIA della lettera a). La lettera f) indica la riscossione dei tributi relativi ai rifiuti

Tre devono essere esercitate entro il 1 gennaio 2013

Le altre entro il 1 gennaio 2014

UNIONE O CONVENZIONE

# *f* Servizio pubblico locale o servizio strumentale?

## Il referendum abrogativo

Il rinvio all'art. 113 TUEL comporta la qualificazione della gestione entrate come servizio pubblico locale? In caso affermativo si incontrerebbero tutte le problematiche degli affidamenti

SPL : la disciplina contenuta nell'articolo 4 del DL 138/2011 è stata neutralizzata dalla sentenza corte costituzionale 199/2012

Le attività strumentali sono quelle **rese non** nei confronti dell'utenza ma dell'Amministrazione di riferimento: sono previste dal decreto Bersani DI 223/2006

Legge 244/2007, art. 3 commi 27 e ss esige la dismissione delle società c.d.

strumentali degli EELL a meno che non abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi **strettamente necessarie** per il perseguimento delle finalità istituzionali

Consiglio di stato 77/2011: affidamento diretto alle società strumentali

# *fi* ATTIVITA' STRUMENTALI, la gestione delle entrate

Garante concorrenza mercato: pareri resi in risposta a quesiti specifici che definiscono la gestione delle entrate come attività strumentale ( **AS707 del 4 gennaio 2010** – AS 799 del 12 ottobre 2010 su servizio di accertamento e riscossione)

LA MANOVRA CORRETTIVA DL 78/2010 ART. 14 COMMA 32. I comuni inferiori a 30000 abitanti non possono mantenere società. Messa in liquidazione entro 31.12.2012. Eliminato il riferimento al decreto attuativo

Legge di stabilità 220/2010 art. 1 comma 117: le disposizioni non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi



## Nota anci ifel 13 settembre 2010

IN MERITO ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI:

Da preferire gestione diretta

L'interpretazione Anci-Ifel è a favore della qualificazione giuridica come “pubblica funzione” connotata dal trasferimento di poteri autoritativi, diverso dall'incaricato di pubblico servizio.

Soccorre a tal fine la definizione di *strumentalità* delineata dalla sentenza del Consiglio di Stato 3766/2009 “possono definirsi strumentali all'attività degli Enti locali tutti quei servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con i quali la stessa amministrazione provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali”.



## Corte dei conti e TAR sulla strumentalità

**Linee guida Corte dei conti Toscana delibera n. 15/2011** su accertamento e riscossione: l'attività svolta del concessionario della riscossione potrebbe configurarsi come esercizio di una funzione pubblica, **strumentale** ad una funzione di cui resta titolare l'ente pubblico concedente

Tar Emilia Romagna 380/2012: è legittimo l'affidamento diretto del servizio a società strumentale da parte di un comune socio di minoranza della società, qualora il necessario controllo analogo sulla stessa sia esercitato congiuntamente da parte delle amministrazioni locali socie per la totalità del capitale sociale

## *fi* **Gli effetti del DL 95/2012( Spending Review)**

DL 95/2012 articolo 4: dispone in merito alle **società controllate** direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.

Si tratta principalmente delle **società strumentali** che svolgono servizi nei **confronti diretti della p.a.** concedente e non verso gli utenti. Per queste società si procede, alternativamente:

- allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013
- all'alienazione dell'intera partecipazione a mezzo procedure di evidenza pubblica con contestuale assegnazione del servizio (o dei servizi gestiti) per cinque anni non rinnovabili a decorrere dal 1/1/2014

# *f* **Gli effetti del DL 95/2012( Spending Review)**

Il DL 95/2012 NON SI APPLICA alle società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, **individuate con decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri

IL DL 95 SEMBRA LIMITARE GLI AFFIDAMENTI ALLE SOCIETA'  
PUBBLICHE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE  
E SE LA GESTIONE DEI TRIBUTI FOSSE SERVIZIO PUBBLICO  
LOCALE?

**EFFICACIA DAL 2014**

# *fi* La centrale di committenza nel DL 95/2012

strumento di centralizzazione degli acquisti in modo da ottenere risparmi sugli acquisti

La Fonte normativa originaria è costituita dall'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 (Finanziaria 2000) la quale ha delineato un sistema in cui, tramite procedura ad evidenza pubblica, vengono scelte imprese per la fornitura di beni e servizi alle PA ad uguali condizioni

CONSIP

la legge finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità per le Regioni, anche unitamente ad altre regioni, di costituire centrali di committenza a favore di amministrazioni locali



# La centrale di committenza nel DL 95/2012

## DL 95/2012 ARTICOLO 1

Le amministrazioni diverse dallo Stato hanno la **mera possibilità** di avvalersi delle **convenzioni-quadro** stipulate da Consip, mentre impongono l'**obbligo** di utilizzare i **parametri di prezzo-qualità** in esse stabiliti come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

Attraverso l'articolo 1 è stabilita la nullità dei contratti di beni e servizi stipulati senza il ricorso al metodo adottato da Consip e dalle centrali di committenza territoriale

# *fi* La centrale di committenza nel DL 95/2012

Tutti i contratti fuori da questo perimetro e non in linea con il parametro qualità-prezzo fissato dalla finanziaria del 2000 vengono **considerati nulli** e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa

E' attribuito alle amministrazioni il diritto **di recedere** dai contratti per l'acquisto di beni e servizi conclusi dalle stesse prima della stipula, da parte di Consip, di una convenzione quadro nel caso in cui in cui i parametri di quest'ultima siano migliorativi e l'appaltatore dell'amministrazione non acconsenta a procedere ad un adeguamento delle condizioni economiche.



## Gestione tributi: servizi di supporto

Le regole scritte per le centrali di committenza attengono unicamente la fornitura di beni e servizi rientranti nel rapporto contrattuale **dell'appalto**.

Non riguarda la concessione di servizi.

Possono essere forniti mediante appalto nell'ambito della gestione delle entrate : la stampa e spedizione di informative, il caricamento di dati per la gestione e aggiornamento della banca dati, l'attività istruttoria per l'individuazione di accertamenti di recupero d'imposta, l'incrocio dati per la bonifica degli archivi tributari, la gestione istruttoria delle posizioni debitorie ai fini della riscossione coattiva

# *f* CONCESSIONE/APPALTO, nel diritto italiano

- L'appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore dell'amministrazione,
- la concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale, che interessa l'amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio.
- La concessione è unilaterale, surrogatoria, accrescitiva perché implica il trasferimento di potestà pubbliche
- La gestione delle entrate dell'art. 52 riguarda le formule concessorie
- IL DIRITTO COMUNITARIO: ART. 30 CODICE CONTRATTI La remunerazione non è attraverso un prezzo bensì attraverso la stessa gestione di un servizio



## CONCESSIONE/APPALTO

Consiglio di stato 4510/2010: concessione di servizio della riscossione e accertamento ICP. Applicazione art. 30

Parere dell'Avcp del 20.06.2012 ha indicato gli elementi rilevanti della concessione

*non tutti i servizi pubblici locali devono o possono essere affidati tramite concessione, ch     possibile siano prestati nelle forme di appalto*



## L'EVIDENZA PUBBLICA

L'EVIDENZA PUBBLICA è definibile come l'insieme delle regole che disciplina un procedimento amministrativo complesso rivolto alla formazione della volontà contrattuale.

La fase procedimentale si articola in: deliberazione e contrarre, scelta del contraente, aggiudicazione

Segue la fase negoziale della stipulazione ed esecuzione del contratto.

Il codice De Lise dà attuazione alle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, individuando delle procedure di selezione




# PROCEDURA GENERALE DI RICERCA DEL CONTRAENTE

**APERTA:** ogni operatore economico interessato può presentare offerta. Avviso o bando rivolto a chiunque possa avere interesse e posseda i requisiti indicati nel bando

**RISTRETTA:** ogni operatore economico può richiedere di partecipare e solo quelli invitati possono presentare un'offerta. Prima fase: pubblicazione bando in cui si manifesta volontà di effettuare una gara e si invitano le imprese interessate a presentare richiesta per essere successivamente invitate alla gara. Nella seconda fase l'Amm. analizza le richieste e invita gli idonei a presentare una propria offerta


**NEGOZIATA** (con o senza pubblicazione bando di gara). Ex trattativa privata. La stazione appaltante consulta gli operatori economici scelti e si negoziano le condizioni. Si fa ricorso quando la gara ha avuto esito negativo



## ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Accanto alle procedure generali, il codice prevede, unicamente per gli appalti sotto soglia comunitaria, il ricorso alle acquisizioni in economia, che operano direttamente a mezzo di un proprio funzionario che assume i rischi dell'esecuzione.

La disciplina è contenuta nell'art. 125 del codice ed è applicabile a beni, servizi e lavori e nel regolamento attuativo DPR 207/2010



## Art. 125 D. Lgs 163/2006 Lavori servizi e forniture in economia

Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:


- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

Si opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10. Serve il regolamento.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per i comuni per importi non superiori a 200.000






## segue articolo 125

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a **quarantamila euro** e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, **previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di **indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante**. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.


12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente .....



## La concessione nella direttiva

La direttiva **2004/18/CE** definisce le concessioni di servizi come contratti che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che la contropartita della prestazione di servizi consiste o unicamente nel diritto di gestire il servizio, ovvero nello stesso diritto accompagnato da un prezzo. Le concessioni di servizi non sono sottoposte ad alcuna regola specifica della direttiva.

Siamo in presenza di una concessione di servizi allorché l'operatore si assume i rischi connessi alla realizzazione ed alla gestione del servizio. Quest'ultimo trae la sua remunerazione dall'utilizzatore, per il tramite della riscossione di un diritto




## Articolo 30, concessione di servizi

1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice **non si applicano alle concessioni di servizi.**

Comma 2: nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio

3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, **previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti**, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e **con predeterminazione dei criteri selettivi**

4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.



# La gara ufficiosa/informale

La gara ufficiosa è una procedura concorsuale che comprende un invito a più imprese a presentare offerte. Gli inviti possono far richiamo a capitolati d'oneri

La giurisprudenza identifica come gara informale (o ufficiosa) il procedimento attraverso il quale la stazione appaltante non tratta con un unico soggetto, ma invita determinate ditte a proporre le offerte e sceglie sulla base di criteri obiettivi predeterminati

l'informalità della gara non può dar luogo ad arbitri, poiché la scelta del contraente deve comunque rispondere a criteri di logicità ed attenersi a principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento

**È una sorta di procedura ad evidenza pubblica depotenziata**

TAR 2768/2007 La gara informale per la concessione di servizi è un modulo procedimentale caratterizzato da amplissima discrezionalità dell'Amministrazione nella fissazione delle regole selettive, con conseguente non soggezione alle regole interne e comunitarie dell'evidenza pubblica, ferma restando la sola necessità del rispetto dei principi di logicità e parità di trattamento tra i concorrenti.

**Tar Lazio 2014/2009: utilizzabilità schema gara classica e lex specialis**




## ART. 29 Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici

1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

Il valore di un contratto di concessione è tutto quello che viene riconosciuto dalla PA al concessionario come controprestazione per la costruzione dell'opera pubblica e per l'erogazione dei servizi alla collettività.




## L'aggio

Nella materia della gestione delle entrate il calcolo del valore si fa complesso

Nella concessione la controprestazione è, solitamente, il riconoscimento di un aggio sulle somme che in futuro verranno riscosse.

Elementi rilevanti sono i dati storici (volume dell'accertato e del riscosso sia in termini di posizioni contributive che di consuntivo delle somme riscosse) e la presenza di parametri oggettivi che, nel caso in esame, si trovano nel D. Lgs 112/99, che fissa un aggio di legge per la riscossione a mezzo Agente della Riscossione

**L'AGGIO E' IL COMPENSO ED E' COMPLESSIVO**



# ONERI A CARICO DEL DEBITORE

Articolo 52, comma 5, lettera c):

***c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;***


*ONERI ATTUALI, art. 17 D. Lgs. 112/99: applicabile alle entrate locali? Consiglio di Stato 3413/2012: l'aggio dell'articolo 17 fa riferimento alla sola iscrizione a ruolo*

✓ *Ripartizione aggio 4,65% entro 60 giorni e 4,35% ente*

✓ *9% oltre i 60 giorni*

✓ *Spese di procedura della tabella ministeriale o comunque non superiori, a titolo di rimborso spese*

✓ *Il valore del contratto è l'intero aggio sulle somme riscuotibili come da dato storico sulle entrate riscosso*



## **DL 201/2011 riformulazione compenso comma 1 art. 17 D. Lgs 112/99**

Gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo e' a carico del debitore:

a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario



## **DL 201/2011 riformulazione compenso comma 1 art. 17 D. Lgs 112/99**


Art. 10 comma 13 quinquies:

I decreti di cui all'art. 17, comma 1 e comma 6 (rimborso spese) sono adottati entro il 31 dicembre 2013

Art. 10 comma 13 sexies:


Fino alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto

Sarà un apposito decreto a revisionare aggi e spese di procedura



## DL 95/2012 articolo 5 comma 1

1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013, **di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione**, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.




## Consiglio di Stato 3413/2012

*Consiglio di Stato 3413/2012: l'aggio dell'articolo 17 fa riferimento alla sola iscrizione a ruolo*

*Nemmeno la norma che inibisce maggiori oneri per i contribuenti in caso di affidamento a terzi del servizio, può fornire argomentazioni sufficienti a sostenere l'equiparazione dei due strumenti di riscossione: appare ragionevole, infatti, attribuire il riferimento al "divieto di aggravio economico" non già alla concorrente procedura di riscossione mediante ruoli ed ai suoi costi, ma alla procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente dall'amministrazione. Il legislatore ha voluto cioè chiarire che l'affidare il servizio a terzi, ovvero a propria società in house, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione delle procedura da parte degli uffici comunali*

**CPC ART. 614. RIMBORSO DELLE SPESE**



## RIMBORSO SPESE NEL CPC

*CPC ART. 614. RIMBORSO DELLE SPESE:*

*Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione.*

*Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'art. 642.*



## **SPESE DI PROCEDURA: DM 21 NOVEMBRE 2000**

**Il comma 6 dell'art. 17 riconosce ai concessionari il diritto ad essere rimborsati per le spese sostenute per le procedure esecutive**

Le spese sono state fissate con apposito decreto ministeriale del 21 novembre 2000

L'ente creditore, previo controllo della congruità della richiesta con i dati in suo possesso, provvede, entro il primo semestre di ciascun anno, al versamento al concessionario del rimborso spese relative alle richieste pervenute nell'anno precedente, con esclusione delle somme relative a comunicazioni di inesigibilità per le quali sia stato nel frattempo rifiutato il discarico da parte del competente ufficio, con provvedimento a carattere definitivo




## ALLEGATI

Il decreto contempla due allegati: A e B

L'allegato B riguarda le spese vive necessariamente compiute da soggetti esterni, affidate a terzi, da riconoscere nella misura risultante da tabelle ufficiali (es. assistenza legale, stima dei beni pignorati, assistenza forza pubblica, pubblicità a mezzo stampa).

Nessuna altra spesa potrà essere riconosciuta al Concessionario/agente se non rientra negli elenchi contenuti negli allegati A e B.



## 81. Criteri per la scelta della migliore offerta

Nel codice dei contratti i criteri di aggiudicazione sono disciplinati dall'articolo 81 che prevede di selezionare la migliore offerta con il criterio:

Del prezzo più basso

Dell'offerta economicamente più vantaggiosa


2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e **indicano** nella determina a contrarre e nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (rischio responsabilità precontrattuale).

# *fi* Avcp 5/2008

L'AVCP nella determinazione 5/2008 ha indicato:

- ✓ Il criterio del prezzo più basso è adeguato a un contratto non caratterizzato da particolare valore tecnologico o che si svolga con procedure largamente standardizzate. In tal caso la documentazione di gara è già in grado di definire le esigenze dell'Amministrazione
- ✓ Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere adottato quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali l'organizzazione del lavoro




## 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali,

**a titolo esemplificativo:**

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.



## Pareri dell'avcp

Vi deve essere una netta separazione tra i requisiti soggettivi di capacità tecnica e professionale e i criteri di aggiudicazione (parere AVCP n. 37/2008).

E' stata censurata la previsione di elementi che non attengono all'offerta bensì all'esperienza professionale del concorrente quali il curriculum, le licenze, le certificazioni di qualità, le referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili, (parere avcp n. 78/2008 e deliberazione n. 209/2007)



## ... prestazioni aggiuntive

In generale tutto ciò che attiene ai requisiti soggettivi di capacità economica finanziaria e tecnica professionale elencati negli articoli 40, 41 e 42 del codice dei contratti non possono essere oggetto di valutazione. Il filo che separa questi due aspetti è molto sottile in quanto ci sono profili organizzativi che riverberano sull'offerta come spiega il consiglio di Stato n. 5105/2009; tra i criteri di aggiudicazione non si può attribuire rilievo al possesso di certificazioni se non attengono all'offerta specifica .

In merito **alle prestazioni aggiuntive** che si aggiungono all'oggetto del contratto senza variare quanto già previsto nel contratto devono comunque essere connesse e attinenti all'oggetto dell'appalto. Nel caso in cui siano estranei all'oggetto del contratto, il concorrente non va escluso ma non si valuta la prestazione

# *fi* ATTI DELLA PROCEDURA


DETERMINA A CONTRARRE: la p.a. manifesta la volontà di concludere un contratto, indica la procedura da seguire per la scelta del contraente e il criterio per selezionare l'offerta

LETTERA D'INVITO / BANDO

FOGLIO PATTO CONDIZIONI / CAPITOLATO

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA



## IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE

Per le entrate TRIBUTARIE cartella o ingiunzione devono essere preceduti dall'avviso di **accertamento**

per le entrate PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO la cartella o l'ingiunzione devono essere preceduti dall'atto **propedeutico** individuato dalle singole norme di legge e dalle disposizioni regolamentari (es. contestazione di addebito, i verbali di contravvenzione per violazione al CDS regolarmente notificati).

per le entrate patrimoniali di diritto privato l'ingiunzione deve essere supportata da **un atto propedeutico privatistico**



## ENTRATE TRIBUTARIE

Le norme sui tributi locali prevedono l'inderogabile necessità di un previo atto di accertamento.

Eccezione per le entrate liquidate dall'ente (tarsu/tia) ove rileva la denuncia

L'atto di accertamento o liquidazione, se definitivi e incontestabili, rappresentano **il titolo esecutivo**.

L'ingiunzione o la cartella conservano l'efficacia di mero atto riproduttivo di quel titolo ma impugnabile solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti la pretesa tributaria: se il titolo esecutivo è viziato, lo sarà anche l'ingiunzione o la cartella. *Vedi cassazione n. 8764 del 7 ottobre 1996*



## LE ENTRATE PATRIMONIALI

Le entrate patrimoniali originate da rapporti di diritto privato non vanno confuse con le entrate a carattere patrimoniale che hanno natura pubblicistica.

Le entrate di natura pubblicistica hanno fonte in un atto amministrativo (Esempio: concessione COSAP – oneri edilizi)

Rientrano tra le entrate patrimoniali di diritto pubblico, le tariffe per i servizi a domanda individuale: rette asili nido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, mensa, tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie

*fi*

... continua ...

Per le sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo  
l'**ordinanza ingiunzione**

Per le violazioni al codice della strada costituisce titolo  
esecutivo **il verbale di accertamento**

Quando la legge **non prevede** un titolo esecutivo, per le  
entrate di diritto pubblico, sarà la stessa ingiunzione fiscale ad  
assumere questo ruolo e potrà essere impugnata non solo  
per vizi propri ma anche per questioni attinenti alla pretesa  
debitoria



# SANZIONI AMMINISTRATIVE E ONERI

**Sono entrate di diritto pubblico e comprendono:**

le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 13 della legge 765 del 1967 per le costruzioni abusive

Oneri di urbanizzazione: ***una obbligazione di diritto pubblico collegata all'emanazione da parte del comune del titolo edilizio*** (Cons. Stato, V, 6 dicembre 1999, n. 2056). Non tributario. Così anche contributo costo costr.

le sanzioni in materia urbanistico edilizia: l'art. 43 della d. lgs. 378/2001 "disposizioni legislative in materia di edilizia" prevede che i **contributi , le sanzioni e le spese** di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente

le sanzioni relative a violazione dei regolamenti comunali

le infrazioni al codice della strada

**Seguono la procedura della legge 689/81 (verbale di contestazione/ordinanza-ingiunzione/riscossione coattiva).**




# ENTRATE PATRIMONIALI DI DIRITTO PRIVATO

**Per quanto concerne la riscossione delle entrate patrimoniali di diritto privato, invece, l'IF e la cartella avranno natura di mero atto di precetto essendo NECESSARIA la PREESISTENZA del titolo esecutivo previsto dal cpc**

ART. 474 CPC:

- Sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva
- Scritture private autenticate, cambiali e i titoli di credito ai quali la legge attribuisce l'efficacia
- Gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale




## ENTRATE DI NATURA PRIVATISTICA - FONTE

In questo caso, non essendoci la potestà impositiva, sarà necessario avere un titolo avente efficacia esecutiva. Il principio vale sia per il ruolo che per l'ingiunzione

*Art. 21 D. Lgs. 46/99 “ ... le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”*

Tuttavia se non si ha il titolo esecutivo, l'importante è avere gli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito da presentare in caso di ricorso

Cassazione 17628/2011 SERVIZIO IDRICO



## Le novità processuali sull'opposizione per le entrate patrimoniali

Il decreto lgs. 150/2011 si pone l'obiettivo di censire tutte le norme speciali che individuano procedimenti giurisdizionali che operano richiamo alle norme del codice di procedura civile e di ricondurle a uno dei tre modelli processuali - individuati, per la prima volta, dalla stessa delega - di cui si compone il medesimo codice di rito: **a) il processo del lavoro; b) il procedimento sommario di cognizione; c) il processo ordinario di cognizione.**

L'art. 32 del decreto legislativo 2 settembre 2011, n. 150, ha stabilito che le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal **rito ordinario di cognizione** di cui agli artt 163 e ss cpc.

# *fi* D. Lgs 150/2011 articolo 32 e 44


1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.

2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.

3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

Conseguentemente **il comma 40 dell'articolo 34** riscrive l'articolo 3 del RD 639/1910

*“Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*




## Effetti sulle entrate di diritto privato

La disposizione rafforza l'ingiunzione

l'amministrazione, una volta contestata in sede giudiziaria l'irritualità dell'impiego dell'ingiunzione fiscale, può realizzare la pretesa stessa chiedendo **una pronuncia di accertamento del credito e di condanna al suo pagamento.** Dopo la notificata della sentenza con la formula esecutiva, l'ente pubblico potrà procedere all'esecuzione forzata emettendo una nuova ingiunzione che funga da atto di precetto.

La novità è rilevante per le entrate di natura privatistica per le quali la legge richiede di procurarsi un titolo esecutivo. In tal caso anche se l'ente non lo possiede, è possibile chiederne il riconoscimento in sede giudiziale



## DL 16/2012 Art. 3 comma 10 Limiti di importo in vigore

10. A decorrere dal 1 luglio 2012 non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, **l'importo di euro 30**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

11 La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo

**La norma è derogabile con potestà regolamentare in quanto non è scritta "in deroga all'articolo 52" ?**